



Oggetto: Integrazione della Determina DG n. 620/2018 di costituzione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016 (in seguito anche Regolamento di organizzazione);

Visto in particolare l'art. 13 comma 1 del Regolamento di organizzazione sopracitato ai sensi del quale *“L'Area Amministrativa svolge le seguenti funzioni: funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle attività svolte all'interno dei Settori risorse strumentali e finanziarie e risorse umane; programmazione del fabbisogno finanziario; monitoraggio economico dei programmi di attività e spesa; monitoraggio della corretta correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio; attività di raccordo con il controllo di gestione; rapporti con il Collegio dei revisori dei conti; attività di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro”*

Visto altresì il comma 3, lettera c) del sopracitato art. 13 ai sensi del quale l'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio svolge le seguenti funzioni: *“attività negoziale; gestione del patrimonio; acquisizione, inventariazione, gestione e manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili, degli impianti, dei servizi e delle utenze dell'Agenzia”*;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso budget per il triennio 2021-2023;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., in virtù del quale *“Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente”*;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* che all'art. 1 comma 7 prevede l'obbligo per le

amministrazioni pubbliche, tra cui l'AIFA, di approvvigionarsi di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi del sopra citato art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, in G.U. 04/02/2016, n. 28, il quale ha disposto che *"la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95"*;

Visto l'art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 in virtù del quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che *"Nel rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

Visto l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, *"le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3"*;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *“Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”*;

Visto l'art. 4, comma 3-quater, del sopra citato decreto legge n. 95/2012, il quale ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente *“ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. ii., in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. recante «Codice dei Contratti Pubblici», in vigore dal 19 aprile 2016 (in seguito anche Codice);

Visto in particolare l'art. 216 del citato decreto legislativo n. 50/2016 in virtù del quale la disciplina in materia di contratti pubblici dettata dal citato decreto legislativo, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;

Visto l'art. 31 del citato decreto legislativo n. 50/2016 rubricato *«Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni»* in virtù del quale al comma 1 è stabilito che *“Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”* e al comma 9 è stabilito che *“La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una **struttura stabile a supporto dei RUP**, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”*;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d. lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Visto in particolare il paragrafo 2.4 delle predette Linee guida ANAC n. 3 in virtù del quale è previsto che *“Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire **una struttura stabile a supporto dei RUP**”*;

Considerato che, a supporto del RUP, per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla fase di affidamento delle procedure di gara, l’Agenzia si avvale del personale dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio stabilmente preposto, come da Regolamento di organizzazione sopra citato, all’attività negoziale e competente per la predisposizione e controllo delle procedure di gara;

Visto inoltre l’art. 101 del citato decreto legislativo n. 50/2016 rubricato «*Soggetti delle stazioni appaltanti*» in virtù del quale *“1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del **direttore dell’esecuzione del contratto** o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del **collaudatore ovvero della commissione di collaudo**, del **verificatore della conformità** e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.*

*2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da **uno o più direttori operativi** e da ispettori di cantiere”*;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2018;

Visto il paragrafo 10 delle sopra citate Linee guida ANAC n. 3 recante «*Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto*» in virtù del quale è previsto che *“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:*

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.”*;

Considerato che le procedure di scelta del contraente per gli appalti di lavori, servizi e forniture dell’Agenzia Italiana del Farmaco, possono coinvolgere nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto, anche dipendenti appartenenti a strutture

dell'Agenzia Italiana del Farmaco diverse da quella cui da Regolamento di organizzazione afferiscono i soggetti che stabilmente curano, a supporto del RUP, la fase dell'affidamento;

Visto l'art. 113 del citato decreto legislativo n. 50/2016 rubricato «*Incentivi per funzioni tecniche*» in virtù del quale:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) la quale con l'art. 1 comma 526 ha introdotto all'art. 113 in parola il sopra citato comma 5-bis che prevede che gli incentivi di cui all'art. 113 medesimo *“fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”* e cioè agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

Considerato, di doversi ritenere superato, per la su citata espressa previsione normativa, l'interpretazione e l'orientamento giurisprudenziale che riteneva gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, incluse nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione n. 353/2016/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella quale viene affermata la legittimità dell'accantonamento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 113 del Codice nelle more della disciplina Regolamentare ivi prevista, in particolare prevedendo che l'accantonamento delle risorse *“in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, 2° comma, citato. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall'ente, la parte dell'accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione”;*

Ritenuto - nelle more dell'adozione da parte di AIFA della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice sulla base del quale verranno previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche - di dover accantonare le risorse finanziarie da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 comma 2, ai fini dell'accantonamento nel Fondo di cui alla predetta disposizione e

di individuare *medio tempore* nominativamente i dipendenti incaricati delle predette funzioni tecniche per ogni procedura di appalto;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17 aprile 2018 con la quale è stato costituito il Fondo di incentivazione di cui all'art. 113, commi 2 e seguenti, del d. lgs. n. 50/2016 ed autorizzato l'accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate ad alimentarlo, ai fini dell'incentivazione da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 113 in parola e dai prevalenti orientamenti giurisprudenziali, detta Determina 620/2018 ha espressamente escluso l'accantonamento per le seguenti tipologie di acquisti:

- a) appalti il cui bando di gara sia stato pubblicato antecedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016;
- b) appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- c) affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) acquisti mediante adesione a Convenzioni Consip;

Considerato, sul punto, il prevalente orientamento della giurisprudenza consultiva contabile che ha specificato: *“il fatto che l'Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche”* è stato chiarito, altresì, che *“ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma sugli incentivi, non è l'utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili”* per cui si riconosce l'incentivabilità delle funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore (cfr. art. 1, c. 499, l. n. 208/2015 e art. 9, c. 2, d.l. n. 66/2014), *“laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l'attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall'Amministrazione”*, l'incentivabilità è, comunque, esclusa qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016 (cfr. Corte dei Conti, sez. controllo, Emilia Romagna deliberazione n.120/2020/PAR, 30/2020/PAR e sez. Lombardia deliberazione n. 111/2020/PAR);

Visto altresì il paragrafo 11 delle sopra citate Linee guida ANAC n. 3 recante *«Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati»* in virtù del quale è previsto che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori: a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto. Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni”*;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Art. 1

(integrazione della Determina direttoriale n. 620/2018)

1. Per le motivazioni in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ove si proceda ad acquisti centralizzati e aggregati mediante contratto stipulato attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, è autorizzato l'accantonamento delle risorse finanziarie - finalizzate ad alimentare il Fondo AIFA di incentivazione di cui all'art. 113, commi 2 e seguenti, del d. lgs. n. 50/2016, costituito con Determina del Direttore Generale n. 620/2018 - da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono funzioni tecniche svolte limitatamente alla fase di esecuzione dell'appalto ed esclusivamente al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;
- b) purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l'attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall'Amministrazione;
- c) qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016.

2. Per l'effetto - nelle more della definizione del Regolamento di cui all'art. 113 comma 3 del Codice sulla base del quale verranno previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi accantonati - è dato mandato al Dirigente dell'Ufficio Contabilità e Bilancio di accantonare, nel quadro economico complessivo di ogni procedura volta all'affidamento di appalti di lavori e/o servizi e/o forniture tramite acquisti centralizzati e aggregati, risorse finanziarie nella misura del 2 (due) per cento del contratto stipulato da AIFA attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori da destinare al Fondo AIFA di incentivazione, costituito con Determina del Direttore Generale n. 620/2018 ai sensi dell'art. 113, commi 2 e seguenti, del d. lgs. n. 50/2016.

3. Quanto sopra si applica esclusivamente al sussistere di tutte le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere da a) e c).

4. I dipendenti incaricati delle funzioni tecniche e i loro collaboratori sono individuati nominativamente nei provvedimenti amministrativi relativi ad ogni singola procedura di appalto.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente e da tale pubblicazione ne decorreranno gli effetti.

Roma, 19/01/2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 19/01/2022 18:48:29

Publicato sul profilo del committente in data 20/01/2022.